FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

TRIBUNALE FEDERALE

Nella persona dei sig.ri:

- Prof. Avv. Carlo Rasia (Presidente del Collegio)
- Cons. Claudio Guerrini (Secondo componente del Collegio)
- Avv. Simone di Fazio (Terzo componente del Collegio)

DECISIONE

nel procedimento n. 4/2022 TF, promosso con il ricorso ai sensi dell'art. 48 e ss. Reg. Giustizia pervenuto a questo Tribunale in data 18/5/22 dagli atleti Canu Davide e Marras Riccardo contro la SSD Yellow Team Baseball.

***

In data 18/5/22 perveniva a questo Tribunale il ricorso ai sensi dell'art. 48 e ss. Reg. Giustizia presentato dagli atleti Canu Davide e Marras Riccardo, con il quale i ricorrenti chiedevano di "a) accertare essersi verificata – nei confronti dei ricorrenti – la fattispecie di cui all'art. 25.9, ultimo cpv del Regolamento Organico, ossia "mancata utilizzazione degli atleti in attività agonistica per l'intero anno solare 2020-2021" da parte della SSD Yellow Team Baseball" e, per gli effetti, b) accertare e/o dichiarare l'annullamento (o il provvedimento adeguato individuato dal tribunale) dei tesseramenti nei confronti degli odierni ricorrenti, con effetto immediato, dichiarando e disponendo, altresì, che nulla osta al loro tesseramento immediato con altro club".

Costituito il Collegio, con provvedimento presidenziale del 18/05/22, veniva fissata per il giorno 13/06/22 ore 14.00 l'udienza per la discussione del procedimento in oggetto, dandone rituale comunicazione alle parti.

In data 9/06/22 veniva inoltrata, a firma dell'ing. Emilio Sonnu, presidente della Yellow Team Baseball Sassari, una c.d. memoria difensiva.

All'udienza del 13/06/22 erano presenti l'avv. Daniele Alicicco per i ricorrenti, sigg. Davide Canu e Riccardo Marras, e il rag. Paolo Cocciu, vicepresidente della Yellow Team Baseball Sassari, in sostituzione dell'Ing. Emilio Sonnu, senza delega, in quanto quest'ultimo era impedito a presenziare.

L'avv. Daniele Alicicco si riportava al ricorso che esponeva ed insisteva per le conclusioni ivi rassegnate, contestando la memoria avversaria.

Il Presidente del Collegio segnalava che la c.d. memoria difensiva era firmata dalla parte personalmente e non sottoscritta da difensore in spregio all'art. 48 Reg. Giustizia FIBS, secondo cui la parte deve stare in giudizio con il ministero del difensore. Aggiungeva al rag. Paolo Cocciu che la comunicazione dell'udienza all'ing. Emilio Sonnu veniva effettuata, quindi, in quanto persona informata dei fatti e non quale parte legittimata a stare in giudizio personalmente. Chiedeva sul punto al difensore dei ricorrenti di concludere sull'eccezione rilevata d'ufficio. L'Avv. Alicicco chiedeva dichiararsi la nullità della c.d. memoria difensiva e della documentazione.

Il Collegio tratteneva quindi la causa in decisione in camera di consiglio, leggendo il dispositivo alle ore 17 alle parti presenti.

MOTIVI

Preliminarmente, questo Tribunale deve pronunciarsi sulla validità della c.d. memoria depositata in data 9/06/22 a firma del Presidente della Yellow Team Baseball Sassari ASD, sig. Emilio Sonnu.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, Reg. Giustizia (così come dell'art. 27, CGS CONI, il quale ribadisce la necessità del difensore, salvo deroga delle carte federali), le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Il dettato normativo è cristallino.

La giurisprudenza statale è granitica nello statuire che l'atto sottoscritto dalla parte, come è avvenuto nella fattispecie, senza il patrocinio, del difensore deve ritenersi affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio.

Anche recente giurisprudenza ha stabilito che *"l'atto sottoscritto soltanto dalla parte è del tutto inidoneo all'instaurazione del rapporto processuale e del relativo procedimento ed è quindi affetto da nullità assoluta: v. per l'affermazione del principio* ***Cass. 2440/2006,*** *secondo cui la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato al patrocinio integra un requisito essenziale dell'atto stesso che, attenendo allo ius postulandi, riguarda, non tanto la vocatio in ius, quanto la proposizione della domanda al Giudice; tale principio comporta che l'atto sottoscritto soltanto dalla parte è del tutto inidoneo all'instaurazione del rapporto processuale e del relativo procedimento ed è quindi affetto da inesistenza (o nullità assoluta), la quale non trova deroga per il caso in cui un difensore abbia in seguito firmato un atto autonomo e distinto da quello rivolto a costituire il contraddittorio"* **(Corte App. Ancona, 20/11/2012, n. 675).**

In tale circostanza, peraltro, nemmeno *"può essere utilmente invocata la norma dell'art. 125, 2 comma, c.p.c., secondo cui la procura al difensore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione in giudizio della parte. Tale disposizione, infatti, consente la sanatoria della sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio da parte di un difensore che in tal momento non era fornito di valida procura, ma non si riferisce anche nell'ipotesi in cui detto atto sia stato sottoscritto solo dalla parte personalmente: in quest'ultima ipotesi, l'atto è affetto da nullità assoluta per violazione dell'art. 82, 3 comma, c.p.c., non sanabile dalla procura successivamente rilasciata (Cass. 7569-93)"* **(Cass. 23/07/1997, n. 6894)**.

La c.d. "memoria difensiva" depositata e sottoscritta dal solo sig. Emilio Sonnu, in quanto atto della parte senza patrocinio del difensore, non ha valore difensivo ed è affetta da nullità assoluta per violazione dell'art. 82, 3 comma, c.p.c., e, di conseguenza, è inidonea a consentire la regolare costituzione della parte nel presente giudizio.

Il Tribunale non procederà alla lettura né utilizzerà ai fini decisori tale atto e i documenti ivi allegati, non provenendo da un difensore abilitato, disponendo lo stralcio degli stessi dal fascicolo di causa.

*

Ciò premesso, deve essere affrontata la questione di merito della vicenda.

I fatti di causa possono essere riassunti come segue.

I ricorrenti Davide Canu e Riccardo Marras sono tesserati della Yellow Team Baseball Sassari ASD. A detta degli stessi, a partire dal gennaio del 2020 i predetti atleti non hanno più preso parte alle attività agonistiche come tesserati della Yellow Team Baseball Sassari ASD.

In particolare, i tesserati evidenziavano di essere stati esclusi dalle attività agonistiche del Club per l'intero anno solare 2020 e 2021 e di non essere stati sottoposti alla visita medica di idoneità fisica per gli stessi anni per volontà del Club.
Pertanto, a fronte della mancata partecipazione agli allenamenti e alle gare, i tesserati inviavano alla FIBS e alla Yellow Team Sassari ASD una "Richiesta di liberalità da tesseramento per inattività ex art. 25.9 del Regolamento organico" (docc. 1 e 2 ricorso).
Più precisamente, l'atleta Riccardo Marras faceva pervenire tale dichiarazione in data 8/12/20 e il tesserato Davide Canu formulava la medesima richiesta in data 14/12/20.
Quest'ultimo inviava successivamente dichiarazione del 26/11/21 (doc. 6 ricorso) nella quale il genitore dichiarava che per l'anno 2020 il proprio figlio non era mai stato convocato per la visita medica obbligatoria, che non aveva mai svolto attività sportiva per la società Yellow Team Baseball e di non aver ricevuto alcuna comunicazione da quest'ultima circa la sua posizione nell'organico della squadra.
La società Yellow Team Baseball non dava seguito alle richieste dei tesserati.
Pertanto, la situazione di *impasse* verificatasi rendeva necessario l'intervento dell'Avv. Daniele Alicicco, il quale, in data 31/3/22, inviava via pec all'affiliata un'istanza per svincolo unilaterale ex art. 25.9 Reg. Organico, al fine di ottener lo svincolo dal tesseramento dei due atleti, dal momento che la società Yellow Team non li aveva utilizzati per gli anni 2020 e 2021. In particolare, l'Avv. Alicicco riferiva che gli atleti Davide Canu e Riccardo Marras si trovavano nelle medesime condizioni dei tesserati ricorrenti nel giudizio conclusosi avanti a questo Tribunale (TF, n. 1/2022).
L'affiliata solo in data 6/4/22 rispondeva alla richiesta di svincolo riferendo "di non essere a conoscenza di situazioni analoghe".
La controversia si restringe sostanzialmente nella soluzione dell'inquadramento giuridico della fattispecie in quella prevista dall'art. 25.9, comma 5 Reg. Organico ovvero in quella dell'art. 25.10 Reg. Organico.
<u>Questo Tribunale nella precedente decisione n. 1/2022 ha già statuito in merito alla differenza delle due fattispecie.</u>
Ai sensi dell'art. 25.9, comma 5 viene stabilito che *"nel caso in cui una società non utilizzi un giocatore tesserato in attività agonistica per l'intero anno solare, questi può rendersi libero al termine dell'anno di inattività, comunicando questa sua decisione a mezzo lettera raccomandata o mezzo equivalente indirizzata alla FIBS ed alla società di appartenenza, a meno che tale non utilizzo non dipenda dalla volontà dell'atleta, da infortunio, inabilità documentata o squalifica".*
Dall'altro lato, l'art. 25.10 stabilisce che l'atleta possa richiedere lo svincolo seguendo una determinata procedura, c.d. svincolo unilaterale. In particolare, ai sensi dell'art. 25.10, comma 1, Reg. Giustizia, *"l'atleta richiede lo svincolo unilaterale attraverso l'apposito modulo, da inoltrarsi alla Segreteria Generale tramite raccomandata a/r o mezzo equivalente nei termini stabiliti annualmente dal C.F. unitamente a copia dell'avvenuta comunicazione alla Società di appartenenza, al calcolo dell'indennizzo, nonché della dichiarazione della società presso la quale intende tesserarsi".*
Orbene, nel caso di specie dalla documentazione in atti e dal comportamento tenuto dalle parti almeno nell'anno 2020, il Collegio ravvisa una diversità di posizioni tra l'atleta Davide Canu e Riccardo Marras.

Quanto al primo (Davide Canu) la fattispecie *de qua* deve inquadrarsi in quella prevista di cui all'art. 25.9 del Reg. Organico.
Infatti, il mancato utilizzo dell'atleta è imputabile esclusivamente alla società Yellow Team Baseball.
Ciò è desumibile da una serie di circostanze che in maniera presuntiva ex art. 2729 c.c. si ritengono gravi, precise e concordanti e che portano a ritenere che l'affiliata non abbia volutamente utilizzato tale atleta.
Emerge dalla documentazione in atti del 26/11/21 che l'atleta, come è stato dichiarato dal padre, non è mai stato convocato per la visita medica obbligatoria, che non ha mai svolto attività sportiva per la società Yellow Team Baseball e non ha mai ricevuto alcuna comunicazione da quest'ultima relativamente alla sua posizione nell'organico della squadra. Nessun'altra documentazione smentisce tale assunto.
Invero, l'atteggiamento da parte della società convenuta – verso atleti minorenni e dunque meno esperti delle dinamiche federali – non fa altro che confermare quanto già statuito da questo Tribunale nella decisione n. 3 del 16/6/21, invocata dalle parti in causa, nella quale, per i rapporti instauratosi proprio tra gli odierni ricorrenti e l'affiliata, la società Yellow Team veniva condannata all'ammenda di € 250,00 su richiesta della Procura federale per violazione dei principi di lealtà e collaborazione, in deroga agli artt. 7 e 13, comma 1 e 2 dello statuto FIBS nonché dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI. Sarebbe stato, infatti, utile che la società illustrasse (in maniera positiva) le dinamiche e aiutasse l'atleta a comprendere le diverse opzioni previste dai regolamenti federali, evitando di trincerarsi, invece, come è stato fatto, dietro un silenzio ed un'inerzia – sfociata anche nel mancato utilizzo dell'atleta così da tenerlo "parcheggiato" per un così lungo tempo – che non deve contraddistinguere le società affiliate.
Tutti questi elementi, oltre il perdurante e fattivo mancato utilizzo negli ultimi due anni dell'atleta, evidenziano il disinteresse dell'affiliata per il sig. Davide Canu, indirizzando questo Tribunale ad inquadrare la fattispecie in oggetto nell'art. 25.9 Reg. Organico.

*

A diverse conclusioni si deve giungere in merito al secondo atleta ricorrente (sig. Riccardo Marras), la cui domanda di svincolo ex art. 25.9 reg. Organico va rigettata per mancanza di prova.
Dagli atti prodotti col ricorso, infatti, emerge solo una dichiarazione di richiesta di liberalità per inattività ex art. 25.9 reg. Giustizia FIBS firmata l'8/12/20, senza ulteriore documentazione a suffragio dell'evolversi del rapporto tra il sig. Marras e la Yellow Team, se non l'invito, dopo un anno e mezzo, dell'avv. Alicicco in data 31/3/22.
Non sussistono dunque ulteriori indizi probatori che inducono questo Collegio a far ritenere che l'affiliata si sia disinteressata all'atleta.
Da qui il rigetto della domanda proposta dal sig. Marras.
Trattandosi di ricorso solo parzialmente accolto, il Tribunale ritiene di compensare le spese tra le parti per il seguente giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e istanza rigettata,

- dichiara la nullità assoluta della c.d. memoria difensiva del 9/6/22 e dei documenti ivi allegati in quanto sottoscritta dalla parte personalmente in violazione dell'art. 48, co. 2, Reg. Giustizia e ne dichiara l'inutilizzabilità ai fini decisori, ordinandone lo stralcio dal fascicolo assieme alla documentazione allegata;
- accoglie la domanda proposta dal sig. Davide Canu accertando essersi verificata la fattispecie di cui all'art. 25.9, comma 5 Reg. Organico, a fronte della mancata utilizzazione del predetto atleta in attività agonistica già dall'anno 2020 da parte della Yellow Team Baseball;
- e per l'effetto, annulla il tesseramento con la Yellow Team Baseball nei confronti del sig. Davide Canu con effetto immediato dalla lettura del presente dispositivo;
- rigetta la domanda proposta dal sig. Riccardo Marras per i motivi sopra esposti;
- compensa le spese del presente giudizio;
- trattandosi di accoglimento parziale del ricorso attoreo, dispone, ai sensi dell'art. 18, comma 4 Reg. Giustizia, la restituzione del contributo versato dai ricorrenti.
- Fissa in giorni dieci il termine per il deposito della sola motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, in videoconferenza, del 13 giugno 2022.

Il Presidente
f.to Prof. Avv. Carlo Rasia

2° Componente
f.t Cons. Claudio Guerrini

3° Componente
f.to Avv. Simone di Fazio